TITOLO I
Articolo 1
(Abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario)

L'articolo reca l'abrogazione dell'istituto del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari con la conseguente introduzione di specifiche norme volte a disciplinare le ipotesi eccezionali di temporanea tutela dello straniero, per esigenze di carattere umanitario che, comunque, non consentirebbero il rimpatrio.
Le disposizioni dell'articolo, nell'abrogare il permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI), tipizza i permessi di soggiorno da rilasciare nei casi speciali in cui non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero. Si tratta, pertanto, di norme di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo attribuisce inoltre alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (comma 2, lettera b)), istituite presso ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le 26 Corti d'appello, anche la competenza delle controversie relative a casi specifici e particolari, tipizzati dagli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d e d-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Con riferimento alla ulteriore ridefinizione dei profili di competenza attribuiti dalla normativa in esame alle sezioni specializzate, si rappresenta che le stesse potranno svolgere l'attività giudiziaria assegnatale senza che si proceda alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché all'adozione di opportune misure organizzative degli uffici. Infatti, la tipizzazione e sporadicità delle casistiche prospettate dalle norme introdotte consente a tali organi giudiziari di continuare a espletare l'attività giurisdizionale nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riguardo al procedimento di trattazione delle impugnazioni, il comma 4 introduce un articolo 19-ter al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, prevedendo che anche le controversie di cui si sta trattando siano regolate secondo il rito sommario di cognizione.
La disposizione si allinea a quanto previsto per la trattazione delle controversie per gli altri casi di protezione umanitaria ex articolo 3 D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 e per i casi di protezione internazionale: trattandosi di norma di carattere esclusivamente procedurale, la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2
(Prolungamento della durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio e disposizioni per la realizzazione dei medesimi Centri)

Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo prolungano da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente, con invarianza dei costi di gestione, già parametrati sulla base del numero di posti disponibili e non sul periodo di permanenza. Pertanto, la norma, individuando un periodo di trattenimento più elevato (180 giorni), non amplia la platea di stranieri destinatari della misura restrittiva.
Inoltre, si evidenzia la riduzione già in atto dei flussi migratori: i dati riferiti al periodo 1° gennaio 2018 - 19 settembre 2018, comparati con i dati riferiti allo stesso periodo dell'anno 2017, evidenziano infatti una riduzione dei suddetti flussi pari al 79,74%.
I centri di permanenza per i rimpatri attualmente operativi sono 6 per un totale di 880 posti disponibili, mentre la realizzazione di nuovi CPR prevista dal d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, con conseguente aumento di posti, trova già copertura finanziaria nel medesimo decreto legge sia per i costi di realizzazione che per i costi di gestione.
In relazione a quanto previsto dal decreto-legge n. 13 /2017, sono in fase di avvio i lavori di riqualificazione/ristrutturazione di alcune strutture già individuate, mentre sono in corso le necessarie interlocuzioni con le regioni per l'individuazione di altre strutture da destinare a CPR.

La disposizione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non prevede la realizzazione di nuovi posti nei centri, ma esclusivamente le modalità di affidamento dei lavori.

Art. 3
(*Trattenimento per la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo)*

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi sostenuti giornalmente per il trattenimento dei richiedenti asilo negli appositi locali, presso le strutture ove già sono effettuate le procedure di identificazione e di rilevamento fotodattiloscopico, ai sensi dell'articolo 10-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. hot spot), sono coincidenti con quelli previsti per assicurare loro la necessaria accoglienza negli appositi centri previsti dal decreto legislativo 142/2015.
Infatti, la platea di riferimento della disposizione è costituita da richiedenti protezione internazionale per i quali sussiste un obbligo di accoglienza - di diretta derivazione comunitaria - in base al quale, qualora non trattenuti, i richiedenti sono comunque ospitati nei centri di accoglienza, ai sensi del citato d.lgs n. 142/2015, con equivalenza di costi.

Articolo 4
(*Disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione*)
L'articolo 4 prevede che il giudice di pace competente alla convalida del trattenimento del cittadino straniero da espellere e dell'esecuzione coattiva dell'espulsione, possa, su richiesta del Questore, autorizzare la temporanea permanenza dello straniero in strutture idonee, diverse dai Centri di Permanenza per il Rimpatrio (previsti dall'articolo 14 d. lgs. n. 286/1998), che siano nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, nell'attesa che si concluda il procedimento di convalida dell'espulsione disposta con accompagnamento alla frontiera ovvero che sia assicurata l'effettiva esecuzione del rimpatrio, con la possibilità di far permanere lo straniero anche in aeroporto in attesa della partenza del volo, dopo che sia intervenuta la convalida. La disposizione prevista nella prima parte dell'articolo non comporta oneri finanziari aggiuntivi, considerato che la temporanea permanenza degli stranieri, nella fase dell'esecuzione del rimpatrio, presso le strutture nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza, può aver luogo nei medesimi locali adibiti, attualmente, alla custodia delle persone in attesa della definizione di procedure connesse alle fasi di fermo, rilevamento fotodattiloscopico e di identificazione, nonché di redazione e notifica dei provvedimenti di rimpatrio. Eventuali spese derivanti dalla disposizione in analisi possono essere finanziate con le risorse già esistenti nel bilancio del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e sui capitoli/piani gestionali esistenti, anche attraverso la loro riprogrammazione, assicurando in tal modo l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
In particolare, alle spese relative al mantenimento dello straniero cui è stato notificato il provvedimento di rimpatrio si farà fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 2646PG9 (Spese di viaggio, trasporto e mantenimento di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica. Spese per il rimpatrio di stranieri a seguito di provvedimento di espulsione o respingimento).
Con riguardo alla norma riguardante l'ipotesi di permanenza dello straniero anche in luoghi idonei in aeroporto, in attesa della partenza del volo, si ipotizza il coinvolgimento degli scali aerei di maggiore rilevanza (Bologna, Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa, Torino e Venezia) da cui partono i voli internazionali di rimpatrio.
Anche in tali casi non sono previsti nuovi oneri a carico della finanza pubblica; difatti la copertura finanziaria per i lavori di adeguamento delle strutture al nuovo utilizzo, con la previsione di appositi spazi conformi e a ciò destinati, stimabile per circa € 300.000,00 a sito, per un importo complessivo pari a € 1.500.000,00, è assicurata attraverso il "Fondo asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020" (FAMI)", cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020, strumento finanziario istituito dal Regolamento UE n. 516/2014 con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.
Pertanto, per la copertura finanziaria degli interventi in questione, anche ai fini dell'informatizzazione e del collegamento alle reti occorrente anche ai fini di cui all'art. 9), si attiveranno le necessarie procedure per adeguare l'attuale programmazione e gestione del suddetto Fondo, attraverso la rimodulazione degli

interventi previsti nel programma nazionale e la conseguente riallocazione delle risorse, in linea con l'art. 11 (*Misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio*), lettera f) del sopra citato regolamento (UE), che prevede la possibilità di "*creare, mantenere e migliorare le infrastrutture, i servizi e le condizioni di alloggio, accoglienza o trattenimento*".

Articolo 5
***(Disposizioni in materia di divieto di reingresso*)**
L'articolo 5, reca una disposizione di carattere ordinamentale che specifica che il divieto di reingresso dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione vige nell'intero spazio Schengen. La disposizione pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6
(*Disposizioni in materia di rimpatri*)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo soltanto un diverso utilizzo, sempre in materia di rimpatri, delle risorse già assegnate al Ministero dell'Interno dall'articolo 1, comma 1122 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'istituzione fino ad un massimo di 30 sportelli comunali per lo svolgimento delle attività informative e di supporto per i migranti che intendono accedere ai rimpatri volontari assistiti. Ad oggi gli sportelli comunali non sono stati attivati, né se ne prevede l'attivazione in quanto le attività agli stessi assegnate sono già svolte in via ordinaria dal Ministero dell'interno, anche attraverso progettazioni avviate sui fondi europei (FAMI).

Articolo 7
(*Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale*)

Le disposizioni di cui alle lettera a) e b)dell'articolo recano disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale, ampliando il catalogo di reati che, in caso di condanna definitiva, costituiscono motivo di diniego o di revoca dello status di rifugiato.
L'articolo non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8
(*Disposizioni in materia di cessazione della protezione internazionale*)

L'articolo reca due disposizioni che specificano che il rientro del titolare di protezione internazionale nel Paese di origine può costituire causa di cessazione della protezione in quanto indice del cambiamento delle circostanze su cui si fonda o della volontà di ristabilirsi in tale Paese.
Le disposizioni non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9
(Disposizioni in materia di domanda reiterata e di domanda presentata alla frontiera)
L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nella parte in cui prevede ulteriori deroghe al diritto di permanenza sul territorio nazionale durante l'esame della domanda di protezione internazionale, qualora lo straniero presenti istanze reiterate allo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale (lett. a) e d)).
Analogamente non comportano oneri per la finanza pubblica le disposizioni di cui alla lettera c), che accelera i tempi per la decisione di inammissibilità della domanda reiterata, e alla lettera e) che esclude, in ogni caso, l'effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale avverso la decisione di inammissibilità di una domanda reiterata.
Le disposizioni di cui alla lettera b) prevedono una procedura accelerata di frontiera per coloro che presentano la domanda di protezione internazionale alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stati fermati per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera. A tal fine, un successivo decreto del

Ministro dell'interno individuerà le frontiere presso cui potrà essere svolta tale procedura, potendo istituire, ove necessario, fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali competenti all'esame delle domande di protezione.
Al riguardo, si riporta di seguito la stima degli oneri relativi all'istituzione fino a un massimo di cinque nuove sezioni, effettuata sulla base del costo di una Commissione territoriale, pari a euro 366.500,00 annuali così ripartita:

- corresponsione dei gettoni di presenza: euro 76.440,00, calcolato tenendo conto dell'ammontare del gettone di presenza (euro 98,00) , del numero di sedute annue (260) e dei componenti delle Commissioni che percepiscono il gettone (3 componenti, in quanto il quarto, designato dall'UNHCR, non percepisce il gettone di presenza) ;
- pagamento delle missioni: euro 1.500,00. Per quanto riguarda la voce missioni, sono state stimate 3 missioni annue per due unità di personale al costo medio di euro 250,00 (per spese di viaggio, pasti ed eventuale pernottamento;
- servizi generali di funzionamento (spese per pulizia, cancelleria, acquisto e manutenzione di arredi ed apparecchiature) euro 8.000,00;
- lavoro straordinario euro 17.386,20 Per quanto riguarda la voce straordinario, l'importo riportato deriva dalla somma delle seguenti due sottovoci:
- Funzionari destinati in via esclusiva alla Commissione Territoriale: 4 funzionari per 15 ore mensili al costo di euro 14,84 ciascuna per 12 mensilità;
- Personale di supporto alla Commissione Territoriale: tre assistenti/operatori per 15 ore mensili al costo medio di euro 12,41 per 12 mesi;
- contributo UNHCR euro 102.902,00;
- spese di interpretariato euro 160.270,00.

Per l'esercizio 2018 la spesa complessiva è pari ad euro 458.125,00, ipotizzando l'attivazione delle 5 sezioni nell'ultimo trimestre. La spesa complessiva annua a regime è pari ad euro 1.832.500,00.
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluita al bilancio delle entrate dello stato che restano acquisite all'erario.

Quanto ad eventuali oneri per l'adeguamento informatico e il collegamento alle reti dei locali di frontiera, si richiama quanto già riportato all'art. 4.

Articolo 10
***(*Sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale)**

L'articolo prevede la sospensione del procedimento di esame della domanda di protezione internazionale dei richiedenti che hanno in corso un procedimento penale per l'accertamento di gravi reati e l'allontanamento immediato del richiedente dal territorio nazionale. Tali disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11
(*Istituzione di sezioni dell'Unità Dublino*)

L'articolo prevede (comma 1) che l'Unità Dublino, incardinata ai sensi del D.M. 22/10/2012 nell'Ufficio III della Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, si avvalga di **sezioni** territoriali. Le sezioni verranno istituite, nel numero massimo di tre, presso le prefetture individuate con decreto del Ministro dell'interno, in relazione alle esigenze contingenti connesse ai movimenti secondari dei richiedenti asilo, che interessano principalmente le frontiere terrestri.

Le nuove articolazioni territoriali, per identità di funzioni rispetto a quelle assicurate in sede centrale, saranno realizzate preponendo a capo di esse viceprefetti e viceprefetti aggiunti in servizio presso la medesima Prefettura sede della sezione. Le nuove articolazioni territoriali faranno quindi capo a funzionari di livello dirigenziale non generale, considerato che nelle sedi periferiche l'unico dirigente di livello generale è il Prefetto. Le relative competenze e funzioni, ad invarianza della dotazione organica dei viceprefetti e viceprefetti aggiunti, saranno disciplinate con decreto ministeriale, attraverso una modifica parziale del D.M 13 maggio 2014, con il quale sono stati da ultimo individuati i posti di funzione dirigenziale di livello non generale da attribuire, nell'ambito delle Prefetture –UTG, ai funzionari della carriera prefettizia. In particolare si dovrà provvedere ad una modifica della declaratoria relativa all'Area alla quale sono attribuite le competenze in materia di: diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo, di cui all'allegato A Tab 3 del citato D.M 13 maggio 2014, che, *ratione materiae*, risulta funzionale alle nuove attività.
Il comma 2 reca una modifica di coordinamento con la competenza territoriale delle sezioni giudiziarie specializzate in materia di protezione internazionale.
L'articolo non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12
(*Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo*)

L'articolo reca al comma 1, disposizioni intese a riservare l'accoglienza nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990 ai titolari di protezione internazionale ed ai minori stranieri non accompagnati.
Conseguentemente, sono apportate tutte le occorrenti modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 142/2015 (comma 2), in materia di accoglienza dei richiedenti asilo che sarà prestata esclusivamente nei centri a ciò deputati ed al decreto legislativo n. 25/2008 in materia di procedure per il riconoscimento della protezione (comma 3).
L'articolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13
***(Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica*)**

L'articolo prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti. Le relative disposizioni di carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14
(*Modifiche alla legge 5 febbraio'1992, n. 91*)

La disposizioni di cui al comma 1, lettera a) abroga la disposizione che preclude il rigetto della domanda di cittadinanza iure *matrimonii*. Pertanto, essa non determinano nuovi o maggiori oneri.
La disposizione di cui alla lettera b) aumenta da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per le istanze.
La disposizione di cui alla lettera c) reca disposizioni di carattere ordinamentale in quanto prolunga i termini per la definizione dei procedimenti. La disposizione di cui alla lettera e) introduce due ipotesi di revoca della cittadinanza, per gravi reati di terrorismo e in caso di ottenimento dello *status* mediante l'uso di dichiarazioni o atti falsi, che non determinano nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15
(*Disposizioni in materia di giustizia*)

La disposizione mira a colmare una lacuna normativa, allineando la disciplina prevista per il processo civile a quella dettata per il processo penale dall'art. 106 del d.P.R. n.115/2002 recante il testo unico in materia di spese di giustizia.
L'articolo esclude per il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato il diritto all'anticipazione prevista dall'art. 131, comma 4, lettera a), del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115/2002 nei casi in cui l'impugnazione è dichiarata inammissibile (comma 1).
Il comma 2 estende al processo civile una disposizione vigente per il processo penale, che consente al giudice di escludere la parte vittoriosa dalla ripetizione delle spese superflue.
Le disposizione non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16
***(Disposizioni finanziarie*)**
L'articolo reca disposizioni finanziarie prevedendo, in particolare che:
- agli oneri derivanti dall'articolo 4, recante disposizioni in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione, pari a euro 1.500.000, per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), cofinanziato dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020;
- agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera b), pari a euro 458.125,00 per l'anno 2018 e a euro 1.832.500,00 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a decorrere dal 2018 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluita al bilancio delle entrate dello Stato che restano acquisite all'erario.
Le restanti disposizioni del Titolo in questione non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

TITOLO II

Articolo 17
(Controllo, anche attraverso dispositivi elettronici, dell'ottemperanza al provvedimento di allontanamento dalla casa familiare)
La disposizione estende la possibilità di controllare attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale i soggetti imputati dei reati di maltrattamenti in famiglia e *stalking*, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.
La disposizione in commento, limitandosi a incrementare il novero delle fattispecie incriminatrici per le quali è possibile adottare la misura del controllo con mezzi elettronici o altri strumenti tecnici dei soggetti imputati, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica, posto che troverà applicazione solo nel limite dei dispositivi (c.d. "braccialetti elettronici") effettivamente disponibili in applicazione delle clausole contenute nel contratto stipulato in data 14 dicembre 2017 con il R.T.I. "Fastweb S.p.A./Vitrociset S.p.A.", della durata di 36 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2018, ai sensi del quale il numero di braccialetti elettronici fornibili, installabili e attivabili mensilmente è pari a 1000 unità, elevabile fino a un *surplus* del 20%, a prescindere dal numero e dalla tipologia di reati per i quali siffatti strumenti di sorveglianza elettronici sono adoperabili. Al riguardo, si precisa che la disponibilità e le materiali potenzialità applicative dei predetti dispositivi restano comunque invariate da un punto di vista quantitativo.

Articolo 18
(Disposizioni in materia di esecuzione delle pene)
La disposizione in esame interviene, nella prima parte, nella materia dell'esecuzione delle pene previste per i condannati minorenni e i giovani adulti, inserendosi nell'ambito della riforma del processo penale prevista dalla legge delega 23 giugno 2017, n. 103 e, per la precisione riguardo all'articolo 1 commi 82, 83, 85, lettera p) della medesima legge, armonizzando le disposizioni in tema di ordinamento penitenziario

minorile previste dal D.P.R. n. 448/1988 con quelle di attuazione di tale decreto, previste dal decreto legislativo n. 272/1989, che, pertanto, in questa sede subisce alcune modificazioni ed integrazioni.
L'intervento recato dalle lettere a) e b) del comma 1 lascia ferma ogni disposizione che consente l'esecuzione penale nel circuito penitenziario minorile dei giovani adulti, ma ne circoscrive l'applicazione per i condannati che abbiano già compiuto il ventunesimo anno di età subordinandola, nell'ipotesi in cui siano in esecuzione pene concorrenti per fatti commessi da minorenne e da adulto, al previo parere del Magistrato di sorveglianza competente, per coloro che abbiano recato problemi di sicurezza all'interno degli istituti, nonché alla condizione, introdotta dalla presente modifica, della mancata adesione alle finalità previste dal trattamento rieducativo. In questi casi, pertanto, l'esecuzione della pena avrà luogo o continuerà ad essere eseguita all'interno dell'istituto penitenziario per maggiorenni, già al compimento del diciottesimo anno di età.
In linea con gli intenti propri della riforma, la norma in esame intende consentire la prosecuzione dell'esecuzione con modalità tali da evitare che venga compromesso il positivo percorso di reinserimento in atto nei confronti del condannato in caso di concorrenza nell'esecuzione di pene commesse da minorenne e da adulto. Tuttavia, tale beneficio potrà essere concesso solo se permangono ragioni rieducative e non si ravvisino violazioni comportamentali gravi. In tal caso, il pubblico ministero che procede per il reato commesso dal condannato come maggiorenne, emette l'ordine di esecuzione e contestualmente lo sospende trasmettendo gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni.
La disposizione è di carattere ordinamentale e procedurale e non presenta alcun aspetto di natura finanziaria.

Articolo 19
(Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo*).*
La presente disposizione mira a perfezionare il sistema di prevenzione antiterrorismo, tenuto conto dell'esperienza maturata a seguito degli attacchi verificatisi lo scorso anno in varie città europee, che hanno infatti evidenziato come una delle tattiche preferite dai predetti gruppi o anche dai cd "lupi solitari" sia quella di utilizzare veicoli per colpire indiscriminatamente pedoni in luoghi affollati.
La disposizione prevede che gli esercenti l'attività di autonoleggio di veicoli senza conducente comunichino i dati identificativi dei clienti per il successivo raffronto effettuato dal CED Interforze di cui all'articolo 8 della legge n. 121/1981, al fine di verificare se a loro carico risultino specifici precedenti o segnalazioni delle Forze di polizia relativi a fatti o situazioni rilevanti per la prevenzione del terrorismo.
Le modalità tecniche sia dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni degli esercenti l'attività di autonoleggio che di conservazione dei dati sono definite con decreto del Ministro dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
In particolare, la verifica con le informazioni contenute nel citato CED interforze avverrà - tramite il Centro Nazionale della Polizia di Stato di Napoli che garantirà il collegamento informatico con gli autonoleggiatori - mediante un raffronto automatico dal quale conseguirà, in caso di *match* positivo, una segnalazione di alert che verrà propagato agli uffici territoriali competenti in relazione al luogo in cui è ubicato l'autonoleggio.
La previsione in commento non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto ai descritti adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel dettaglio, infatti, in base agli elementi informativi forniti dagli operatori di settore concernenti i contratti di noleggio stipulati quotidianamente, sono stimabili circa 15.000 richieste al giorno di verifica dei dati. Le attuali strutture *hardware* e i *software* necessari a garantire l'attuazione della norma in commento, nella disponibilità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, sono già in grado si sopportare tale mole di trasmissioni che, peraltro, sono analoghe all'attività oggi posta in essere ai sensi dell'articolo 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto non è necessario effettuare alcuna implementazione dei sistemi informativi. Ciò premesso, all'attuazione della disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, in particolare con gli stanziamenti ordinari imputabili alla Missione 3, Ordine pubblico e sicurezza - Capitolo 7457 - piano gestionale 3, destinato al funzionamento del CED.

Articolo 20
(Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale).

La norma prevede un ampliamento dell'accesso da parte della polizia municipale ai dati contenuti nella banca dati del CED interforze.
In particolare si prevede che il suddetto personale della polizia municipale dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 9 della legge n. 121/1981, al CED di cui all'articolo 8 della stessa legge n.121 al fine di verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone fisiche controllate.
La consultazione dei dati avviene per il tramite di un sistema/applicazione di risposta semaforica del tipo *hit/no hit*, che consente in caso positivo di evidenziare l'eventuale sussistenza, in capo ai soggetti controllati, di provvedimenti "attivi" nel citato sistema informativo che richiedono un seguito operativo quali, ad esempio, provvedimenti di arresto, rintraccio e notifica provvedimento, segnalazioni di persone scomparse, i provvedimenti Schengen e provvedimenti inerenti la patente di guida.
Dal requisito demografico discende che il servizio di consultazione interesserà 46 Comuni, 4 dei quali (Genova, Milano, Roma e Torino) già accedono direttamente al CED in relazione allo schedario dei veicoli rubati.
In ordine al flusso di interrogazioni del citato sistema informatico, lo stesso è stato quantificato in circa 6.000.000 di interrogazioni annue. A tale risultato si è pervenuti mediante una stima effettuata prendendo in considerazione un numero medio di utenti della polizia locale pari a 30 unità per ognuno dei 42 Comuni e il numero medio di interrogazioni annue – pari a 1.100 – effettuati nei sopracitati 4 Comuni.
Ciò premesso, il numero di interrogazioni stimato è stato calcolato tenendo conto che l'intervento proposto prevede la possibilità di quattro diverse tipologie di interrogazione.
Per consentire l'attività di consultazione occorrono interventi di adeguamento tecnologico del CED il cui ammontare complessivo è stato valutato, per l'anno 2018, nella misura di 150.000 euro. A detti oneri si farà fronte avvalendosi delle risorse indicate all'articolo 41.

Articolo 21
(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali)
La disposizione, finalizzata a consentire ai Corpi di polizia municipale dei Comuni con più di 100.000 abitanti di utilizzare in via sperimentale per sei mesi armi comuni ad impulso elettrico in analogia a quanto disposto per l'Amministrazione della pubblica sicurezza. In particolare, al comma 4 si chiarisce che agli oneri derivanti dalla sperimentazione e dalla formazione del personale delle polizie municipali interessato, i Comuni e le Regioni provvedono, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. In particolare, atteso che il costo medio di mercato di un'arma a impulsi elettrici è mediamente pari a euro 1.000, considerato che la sperimentazione è destinata a interessare due unità di personale dipendente dei Corpi e dei Servizi di polizia municipale, e che i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono, allo stato attuale, 46, gli oneri sono stimabili in circa euro 4.000 per Comune, comprendendo anche i costi per 2 armi di riserva. La norma non determina ulteriori oneri per la finanza pubblica, atteso, altresì, che i Comuni provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

Articolo 22
(Estensione dell'ambito di applicazione del DASPO per le manifestazioni sportive)
La disposizione in parola, per esigenze di prevenzione, consente l'adozione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive anche nei confronti di coloro che siano indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori ad attentati con finalità di terrorismo, anche internazionale.
La disposizione presenta evidente natura ordinamentale, come tale insuscettibile di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 23
(Estensione dell'ambito di applicazione del DASPO urbano).

La norma estende la possibilità di applicazione del DASPO in ulteriori contesti territoriali rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente. Si tratta di una norma avente carattere ordinamentale, dalla quale, pertanto, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 24
(Potenziamento di apparati tecnico-logistici del Ministero dell'interno)
La norma è finalizzata a corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di potenziamento dei sistemi informativi nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018- 020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Per quanto riguarda le esigenze istituzionali della Polizia di Stato la tabella riepilogativa che segue individua le progettualità della Polizia di Stato con la relativa attribuzione delle risorse ripartite per ciascun esercizio finanziario.

Con riferimento agli specifici interventi della Polizia di Stato si descrivono, di seguito, i singoli progetti e nelle relative tabelle si individuano le risorse da implementare per gli esercizi finanziari interessati.

1. SISTEMI INFORMATIVI

Gli interventi previsti sui sistemi informativi della Polizia di Stato sono finalizzati, come previsto dalla norma, a potenziare e rendere più efficace l'azione sia di prevenzione che di contrasto nei confronti dei fenomeni del terrorismo internazionale, anche di radicalizzazione religiosa.
A tal fine si rende necessario dotare il Personale impiegato in tali attività di attuali ed efficaci mezzi e materiale tecnologico.
Si rende altresì indispensabile implementare e potenziare le infrastrutture hardware e software, anche per

ento fondo di riserva parte capitale art 1 comma 1071 legge 205 / 2017

2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
7.650.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,00	22.150.000,0
500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
0,00	3.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
2.500.000,00	8.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
10.650.000,00	**36.650.000,00**	**36.650.000,00**	**36.650.000,00**	**36.650.000,00**	**36.650.000,00**	**36.650.000,00**	**36.650.000,0**

gli accessi in ambienti on-line come social media, blog e forum al fine di reperire informazioni pregiate, sistemi di traduzione automatizzata, incremento delle capacità di raccolta dati sul dark web.
Nell'ambito degli interventi sui sistemi informativi, è ricompreso anche l'adeguamento tecnologico del CED previsto all'articolo 20, il cui ammontare complessivo è stato calcolato in un importo pari a 150.000 euro.

SISTEMI INFORMATIVI	
ANNO	RISORSE
2018	7.650.000,00
2019	22.150.000,00
2020	22.150.000,00
2021	22.150.000,00
2022	22.150.000,00
2023	22.150.000,00
2024	22.150.000,00
2025	22.150.000,00
TOTALE	**162.700.000,00**

2. ARMAMENTO

Gli interventi previsti nel settore dell'armamento sono anch'essi strumentali per consentire efficaci attività di contrasto del terrorismo internazionale.

Tali interventi consento di adeguare le dotazioni degli equipaggiamenti speciali e di garantire al tempo stesso un ammodernamento dell'armamento.

Infatti, a seguito dell'incremento del numero di uomini della Polizia di Stato impiegati nelle attività di contrasto al terrorismo internazionale, ne consegue la necessità di incrementare adeguatamente l'armamento e gli equipaggiamenti speciali al fine di garantire efficienti dotazioni per le complesse operazioni da compiere.

In particolare si segnalano anche le specifiche esigenze delle Unità Operative di Pronto Intervento (U.O.P.I.) che per la particolare natura delle attività svolte devono essere dotato di mezzi e armamento particolare.

ARMAMENTO	
ANNO	RISORSE
2018	500.000,00
2019	3.000.000,00
2020	3.000.000,00
2021	3.000.000,00
2022	3.000.000,00
2023	3.000.000,00
2024	3.000.000,00
2025	3.000.000,00
TOTALE	**21.500.000,00**

3. AUTOMEZZI

A seguito dell'incremento del numero di uomini della Polizia di Stato impiegati nelle attività di contrasto al terrorismo internazionale, ne consegue la necessità di incrementare il numero delle autovetture in uso a detto personale.

In particolare si segnalano anche le specifiche esigenze delle Unità Operative di Pronto Intervento (U.O.P.I.) che per la particolare natura delle attività svolte devono essere dotato di mezzi e armamento particolare.

In vista delle particolari attività antiterrorismo si evidenzia altresì la necessità di acquisire anche autovetture blindate.

Per quanto riguarda il settore automezzi si fa presente tuttavia che la somma destinata al potenziamento del parco veicolare è minima in quanto già sono state stanziate risorse con il D.L. 119 ed ulteriori richieste sono state finanziate ai sensi dell'art. 1 comma 623 della L.232/2016.

AUTOMEZZI	
ANNO	RISORSE
2018	0,00
2019	3.000.000,00
2020	5.500.000,00
2021	5.500.000,00
2022	5.500.000,00
2023	5.500.000,00
2024	5.500.000,00
2025	5.500.000,00
TOTALE	**36.000.000,00**

4. INTERVENTI SU IMMOBILI

Gli interventi sugli immobili sono una diretta conseguenza del potenziamento dei sistemi informativi e tecnologici.

In via prioritaria occorre precisare che nel corso degli ultimi anni si è portata avanti una importante attività che ha consentito di ottenere un risparmio per la gestione degli immobili sia per il rilascio di alcuni immobili, sia per specifiche attività di razionalizzazione e di riallocazione, nonché a seguito della riduzione del 15% dei canoni per effetto della legge n.135/12 e s.m.i.

Infatti a partire dal 2013 e successivi esercizi 2014, 2015 e 2016 è stato sanato interamente il debito comunicato dalle Prefetture in occasione dei ripetuti monitoraggi effettuati.

Anche nel corso del 2017, a seguito di operazioni di razionalizzazione della spesa, si registrano risparmi.

Su detti immobili nonché su altri immobili demaniali, anche confiscati, si rendono necessari interventi di adattamento, anche al fine di ridurre la spesa complessiva delle locazioni passive.

INTERVENTI SU IMMOBILI	
ANNO	RISORSE
2018	2.500.000,00
2019	8.500.000,00
2020	6.000.000,00
2021	6.000.000,00
2022	6.000.000,00
2023	6.000.000,00
2024	6.000.000,00
2025	6.000.000,00
TOTALE	**47.000.000,00**

Per quanto riguarda le esigenze istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si descrive, di seguito, il progetto complessivo e nella relativa tabella si individuano le risorse da implementare per gli esercizi finanziari interessati.

INTERVENTI SISTEMI INFORMATIVI E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
ANNO	RISORSE
2018	4.500.000,00
2019	12.500.000,00
2020	12.500.000,00

2021	12.500.000,00
2022	12.500.000,00
2023	12.500.000,00
2024	12.500.000,00
2025	12.500.000,00
TOTALE	**92.000.000,00**

5.AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO SISTEMI INFORMATIVI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'iniziativa è volta a finanziare uno specifico progetto che si propone di rinnovare e potenziare l'attuale infrastruttura informatica e di telecomunicazioni del Dipartimento, incluso il rinnovamento delle dotazioni tecnologiche a bordo degli automezzi di soccorso e dei dispositivi di protezione individuale, al fine di rendere disponibili alle risorse VF sul campo servizi di comunicazione digitale e connettività dei dispositivi mobili per il coordinamento e controllo delle operazioni ai vari livelli decisionali. Il progetto si pone l'obiettivo di interventi di soccorso più rapidi ed efficienti con innovativi dispositivi strumentali e tecnologie per un dispiegamento territoriale capillare dei nuovi servizi ICT, conseguendo maggiore sicurezza degli operatori VF, contenimento dei tempi di intervento e riduzione sistematica delle spese di gestione del parco automezzi di soccorso.
Il progetto si inquadra nell'ambito del piano delle priorità indicate nella Direttiva annuale del Ministro dell'Interno che prevede il raggiungimento dei seguenti rilevanti obiettivi strategici:
− migliorare le strategie di intervento di soccorso pubblico, attraverso lo sviluppo di flussi informativi (anche multimediali) dai luoghi di intervento alle Sale Operative e viceversa;
− sviluppare sistemi di condivisione informativa ed interoperabilità tra i diversi soggetti presenti nell'ambito di meccanismi complessi di Protezione civile e Difesa Civile Nazionale;
− aumentare le capacità decisionali degli attori del sistema nazionale di Difesa Civile, attraverso la capillare presenza di unità mobili territoriali, interconnesse telematicamente ai Centri di Coordinamento delle Crisi, dedicate alla gestione delle emergenze Nucleari, Batteriologiche, Chimiche e Radiologiche (NBCR).

Articolo 25
(Disposizioni in materia di blocco stradale)
La disposizione, al comma 1, modifica il trattamento sanzionatorio previsto per alcune condotte in materia di libera circolazione sulle strade ordinarie, risottoponendole a sanzione penale. In considerazione del disvalore sociale delle condotte oggetto del suddetto inasprimento sanzionatorio, le medesime sono state incluse tra i motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.
Si tratta, evidentemente, di norme procedurali di carattere ordinamentale, inidonee a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 26
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)
La disposizione in esame interviene nella materia delle impugnazioni delle misure di carattere patrimoniale previste dal "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia, e norme degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161).
Con l'inserimento del comma 2-quater all'articolo 10 del Codice antimafia si prevede anche per dette misure la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di conferma anche parziale del provvedimento di primo grado da parte della Corte di Appello.
L'intervento si rende necessario perché allo stato, per quanto attiene le misure patrimoniali citate, la condanna al pagamento delle spese processuali è prevista solo all'esito del giudizio di primo grado, secondo quanto disposto dal comma 10-quinquies dell'articolo 7 del citato Codice Antimafia.
La modifica operata, tesa ad omogenizzare il regime delle impugnazioni previsto per le misure indicate, ha carattere procedurale ed è tale da produrre effetti positivi sulla finanza pubblica sotto un duplice aspetto. Innanzitutto, si rileva che dalle condanne al pagamento delle spese processuali, da parte del giudice d'appello, del provvedimento patrimoniale impugnato dal ricorrente, potranno derivare benefici per l'erario in termini di incremento di entrate; oppure, l'alta probabilità di ottenere un annullamento solo parziale del provvedimento impugnato con consequenziale condanna al pagamento delle spese processuali è circostanza che potrà fungere da deterrente alla presentazione di ricorsi pretestuosi, determinando un effetto deflattivo del contenzioso, al quale è connessa una sensibile diminuzione dei carichi di lavoro giudiziari, con risparmi di spesa per la finanza pubblica.
L'articolo, inoltre, reca modifiche e integrazioni agli articoli 17, 19 e 67 del Codice antimafia. Più in particolare, si elimina la obbligatorietà della comunicazione all'autorità giudiziaria delle proposte di applicazione delle misure di prevenzione presentate autonomamente dal questore (lettera *b*); si amplia il novero dei reati la cui commissione determina l'insorgenza delle cosiddette ostatività antimafia (lettera *d*).
L'articolo in questione, alla lettera c), consente ai soggetti indicati all'art. 17, comma 1, del Codice antimafia, di accedere, al fine dello svolgimento di indagini patrimoniali, ad una serie di informazioni contenute nella banca dati dell'Agenzia delle entrate, a tal fine prevedendo il rilascio di apposite credenziali di accesso
La disposizione, che amplia il flusso di dati del sistema informativo, introduce disposizioni di natura ordinamentale, procedurale e sostanziale al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che tuttavia non determinano la necessità di implementare i sistemi informativi esistenti, e quindi sono inidonee a produrre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
La novella dell'art. 19, comma 4, in particolare, senza arrecare pregiudizio alla clausola di invarianza della spesa ivi contenuta, indica i dati, contenuti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria, cui possono accedere i soggetti legittimati a proporre l'applicazione di una misura di prevenzione.

Articolo 27
(Sanzioni in materia di subappalti illeciti)
La disposizione mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto. L'intervento prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato in parola e, secondariamente, l'equiparazione della sanzione personale a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture.
La norma incide unicamente su aspetti meramente sanzionatori, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 28
(**Monitoraggio dei cantieri)**
La disposizione, al fine di potenziare la rete di prevenzione antimafia sul territorio, impone di comunicare al prefetto la segnalazione di inizio attività dei cantieri nell'ambito della provincia.
La disposizione, ha portata meramente ordinamentale, e come tale è insuscettibile di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29
(Disposizioni per migliorare la circolarità informativa).
La norma in esame, al comma 1, è diretta ad individuare, in seno all'autorità giudiziaria, i soggetti preposti che possono richiedere la collaborazione dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per le attività investigative e di indagine in tema di perseguimento dei reati nei confronti dei soggetti individuati

dall'articolo 4 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161), estendendo la portata dell'articolo 12, comma 3 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che prevedeva la possibilità di richiedere la collaborazione informativa solo per i reati di riciclaggio, antiriciclaggio e con finalità di finanziamento del terrorismo, anche alle varie tipologie di reati previsti dal vigente codice antimafia. In tal senso, la suddetta collaborazione dell'UIF può essere richiesta dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, dal procuratore presso il tribunale del circondario ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione Investigativa Antimafia. L'estensione normativa risponde all'esigenza di ottenere le informazioni in possesso della predetta Unità, tra cui segnalazioni di operazioni sospette e i dati in possesso degli omologhi organismi esteri, sui soggetti destinatari di proposte di misure di prevenzione patrimoniali.
Si assicura che dalle attività previste dal presente comma non derivano effetti finanziari negativi atteso che trattasi di adempimenti già previsti a livello istituzionale per altra tipologia di reati per i quali è già predisposta una piattaforma informatica di interscambio dati tra autorità giudiziaria e UIF, tra l'altro sostenuta anche attraverso i mezzi finanziari, strumentali e le risorse umane e tecniche messe a disposizione dalla Banca d'Italia, in seno alla quale l'Unità (UIF) è istituita proprio grazie al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Il comma 2, invece, riprende la disposizione già prevista all'articolo 160 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, aggiornando tale norma (la cui previsione era allargata anche alle Preture circondariali, oramai soppresse) ed individuando meglio il personale di cancelleria del Tribunale – non solo riferito alle cancellerie dibattimentali – ma anche alle cancellerie presso le sezioni delle misure di prevenzione e presso gli uffici G.I.P. dei medesimi nonché il personale delle cancellerie delle Corti di Appello. L'obbligo di trasmissione si riferisce non solo al dispositivo delle sentenze irrevocabili di condanna ma è esteso anche ai provvedimenti ablativi o restrittivi che devono essere comunicati in copia alle questure competenti per territorio ed alla Direzione Investigativa Antimafia.
Al riguardo si rappresenta che l'attività sopra descritta non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto la trasmissione dei dati dei provvedimenti di cui sopra si è detto già viene ordinariamente effettuata con modalità telematiche dalle cancellerie giudiziarie che dispongono della necessaria piattaforma e strumentazione informatica diretta alla circolazione e flusso dei dati dei procedimenti giudiziari. Si assicura, pertanto, che l'adempimento in esame potrà essere fronteggiato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 30
(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Con la disposizione in esame viene individuato un "nuovo" istituto che consente di adottare interventi straordinari nel caso in cui, all'esito dell'accesso, pur non rinvenendosi gli elementi concreti, univoci e rilevanti per disporre lo scioglimento dell'ente locale, tuttavia siano stati riscontrate, in relazione ad uno o più settori amministrativi, anomalie o illiceità tali da determinare uno sviamento dell'attività dell'ente.
La proposta di modifica dell'art. 143, comma 7, comporta oneri esclusivamente a carico degli enti locali per il compenso al commissario *ad acta* incaricato di sostituirsi agli stessi enti risultati inadempienti nell'adozione dei necessari atti.
Al fine di determinare gli oneri per l'attuazione della disposizione a modifica dell'art. 143, comma 7, vengono presi a riferimento il numero di decreti ministeriali di conclusione dei procedimenti per insussistenza dei presupposti per lo scioglimento - art. 143, comma 7, del TUOEL - nell'ultimo quinquennio (gennaio 2014 – agosto 2018), unitamente ad un costo medio dei compensi spettanti ai commissari *ad acta*.
Nel predetto arco temporale i procedimenti di chiusura sono stati 24, con conseguente media annua di 4,8.
Il compenso spettante al commissario *ad acta* che, in luogo dell'amministrazione inadempiente adotta l'atto, può ragionevolmente stimarsi in 2.000,00 euro in relazione alla prassi per altre tipologie di commissari *ad acta* (ad esempio quelli nominati dai T.A.R. nell'ambito dei giudizi di ottemperanza).
Conseguentemente, gli oneri annui stimabili per l'attuazione della disposizione in questione sono quantificabili in circa 10.000,00 euro, importo risultante dal costo per un commissario (2.000,00 euro) moltiplicato per la media annua dei procedimenti di chiusura (4,8).

Articolo 31

(Modifiche in materia di attività svolte negli enti locali dal personale sovraordinato ai sensi dell'art. 145 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
La disposizione mira ad attualizzare il valore, fermo all'anno 2007, dello stanziamento massimo per la copertura finanziaria degli oneri connessi alle attività svolte, ai sensi dell'articolo 145 del TUEL n. 267/2000, dal personale sovraordinato presso le Commissioni straordinarie deputate a gestire i comuni e le province i cui Consigli vengano sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
La disposizione non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica, in quanto la maggior spesa viene autorizzata mediante variazione di capitoli di bilancio già esistenti, riparametrando i trasferimenti a diverso titolo riconosciuti dal Ministero dell'interno agli enti locali, attualmente superiori ai 9 miliardi di euro.

Articolo 32
(Modifiche all'articolo 633 del codice penale)
La modifica all'articolo 633 del codice penale reca un inasprimento sanzionatorio nei confronti di coloro che promuovono od organizzano l'invasione di terreni o edifici, ovvero che compiono il fatto armati; peraltro, va osservato, che tale intervento normativo è destinato a produrre effetti positivi sulla finanza pubblica dal momento che, dalle condanne al pagamento della multa prevista in aggiunta alla pena della reclusione, potranno derivare benefici per l'erario in termini di incremento di entrate.

Articolo 33
(Modifiche all'articolo 266 del Codice di procedura penale)
La novella dell'articolo 266 del codice di procedura penale inserisce la fattispecie aggravata del reato di cui all'art. 633 c.p. tra quelle che consentono di utilizzare lo strumento delle intercettazioni;
Va considerato che la disposizione, finalizzata al contrasto del reato di invasione di edifici nelle forme più aggravate descritte e da ricondurre ad una casistica contenuta, ha carattere procedurale ed i relativi adempimenti giudiziari potranno essere espletati con l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anche per tale modifica si assicura che il previsto ampliamento delle attività di intercettazione per tale tipologia di reato potrà essere fronteggiato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si osserva, tra l'altro che le spese per le intercettazioni presentano una dinamica di risparmio di spesa sul relativo capitolo 1363, iscritto nel bilancio del Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di giustizia, per effetto delle modifiche normative introdotte in materia, determinate in particolare a seguito della revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie in attuazione della legge 103/2017 stabilita dal Decreto Interministeriale 28 dicembre 2017.

TITOLO III
Art. 34
(Disposizioni per la riorganizzazione dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno)
Si fa preliminarmente rilevare che la riorganizzazione proposta, a seguito delle misure di *spending review*, coinvolgerà una rideterminazione dei posti di livello dirigenziale generale assegnati ai Prefetti, incidendo solo parzialmente sugli Uffici di livello dirigenziale generale.
L'intervento normativo introduce, con il comma 1, lettere a) e b), nuovi criteri e modalità di computo, in base ai quali è previsto che il Ministero dell'interno, calcolata la percentuale del 20 per cento degli uffici dirigenziali di livello generale prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura complessiva di ventinove posti di livello dirigenziale generale, provvederà alla corrispondente riduzione dei posti di Prefetto. La rimodulazione interesserà otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti agendo esclusivamente nell'ambito degli uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al vigente regolamento di organizzazione - con conseguente rideterminazione della dotazione organica di cui alla Tabella 1, allegata al d.P.C.M. 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 dell'8 settembre 2015 - e di ventuno unità di posti di Prefetti collocati in disponibilità per specifiche esigenze ai sensi della vigente normativa.

La complessiva riduzione verrà, dunque, realizzata anche mediante la rimodulazione, in senso riduttivo, del contingente dei prefetti da collocare in disponibilità secondo la normativa vigente.
Per quanto attiene agli Uffici di livello dirigenziale generale, l'organizzazione del Ministero a livello centrale è contenuta nel DPR n. 398/2001 e successive modificazioni e integrazioni (cfr. DPR n. 210/ 2009, legge n. 189/2002 e d.l. n. 83/2002, convertito nella legge n. 133/2002).
In particolare, questa Amministrazione è composta da n. 5 Dipartimenti, istituiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, i quali si articolano in Uffici di livello dirigenziale generale affidati a prefetti o a dirigenti dell'Area 1 di prima fascia.
Sempre a livello centrale, con il D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98 sono stati individuati gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Per ciò che concerne il calcolo degli Uffici dirigenziali di livello generale, relativi sia alla carriera prefettizia che alla dirigenza contrattualizzata di I° fascia, così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è stata individuata quale base di computo, sul quale applicare il taglio del 20%, il numero di 147 unità, cui corrispondono altrettanti uffici di livello dirigenziale generale, come evidenziato nell'allegato prospetto (All. 1).
La riduzione del 20%, calcolata sugli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno (147) pertanto, arrotondando l'esito alla percentuale (29,4) all'unità superiore come previsto dal d.lgs. 165/2001, interesserà numero 29 uffici di livello dirigenziale generale.
La riduzione di 29 Uffici di livello dirigenziale generale, tenuto conto che deve salvaguardare il vigente assetto periferico dell'Amministrazione civile dell'interno, senza soppressione di nessuna Prefettura-U.t.g., graverà, in termini di contrazione, sul personale dirigenziale di livello generale appartenente alla carriera prefettizia, e non su quella dei dirigenti dell'Area I, atteso l'esiguo numero di unità di cui è composta (4 unità). In particolare la contrazione interesserà ventuno posti assegnati ai prefetti collocati in disponibilità per specifiche esigenze ai sensi della vigente normativa, e nella misura di otto, con riflessi sulla consistenza della dotazione organica dei prefetti, le strutture di livello dirigenziale generale degli Uffici centrali del Ministero dell'interno, come determinati dal D.P.R. 398/2001 e ss.mm.e i.. Ai fini del computo degli altri otto posti di livello dirigenziale generale da sopprimere a livello centrale sarà verrà computata anche la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica sicurezza, la cui soppressione è già stata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che riscrivendo taluni assetti organizzativi nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza, ha anticipato, limitatamente alla suddetta struttura di livello dirigenziale generale, il più complessivo processo di riorganizzazione cui il Ministero dell'interno dovrà provvedere entro il 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13.
Si provvederà inoltre, per gli altri 21 posti, alla rideterminazione dei numeri e delle percentuali previste dalle disposizioni vigenti per il collocamento dei prefetti a disposizione per particolari esigenze di cui all'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (che non potranno eccedere il numero di due unità oltre quelli dei posti del ruolo organico), all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (che passano dal 15 al 5 per cento della dotazione organica) e all'articolo 12, comma 2-*bis* del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (che per i prefetti prevedrà il collocamento in disponibilità entro l'aliquota dell'1 per cento della dotazione organica).
La riduzione del 20% dei posti di Prefetto, come sopra calcolata, farà conseguire un risparmio di euro 5.954.385,22 sulla spesa complessiva dei posti in organico pari a € 32.498.166,12 (All.2).
Il risparmio conseguito dalla riduzione dei posti di Prefetto pari a € 5.954.385,22 è stato quantificato considerando tutte le voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, nelle misure previste dall'ordinamento retributivo di cui al D.P.R. 4 maggio 2018, n. 66 (All. 3), tenendo conto della retribuzione media sulla base delle diverse fasce di graduazione.
Per quanto riguarda il calcolo sul costo medio stipendiale dei Prefetti a disposizione si evidenzia che non è stata computata la sola indennità di cui all'art. 43, comma 20 della legge 121/81.
Le proposte modalità per l'individuazione dei posti di Prefetto da ridurre sono dettate dall'esigenza di garantire, in sede di riorganizzazione, la regolare operatività degli Uffici centrali che compongono i cinque

Dipartimenti in cui è articolato questo Ministero dell'interno, non intervenendo sull'assetto ordinamentale periferico.
Per ciò che concerne, invece, le riduzioni del personale dirigenziale di livello non generale e del personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo in esame, restano salve le riduzioni disposte con il richiamato D.P.C.M. del 22 maggio 2015.

Allegato 1

Le strutture centrali

L'organizzazione del Ministero a livello centrale è contenuta nel DPR n. 398 del 7 settembre 2001, e successive modificazioni (cfr. D.P.R n.154/2006 e DPR n. 210/ 2009), istitutivo dei Dipartimenti, cioè delle nuove strutture centrali che hanno sostituito le vecchie Direzioni generali, accorpandole tra loro secondo criteri di funzionalità e di omogeneità delle materie.

I Dipartimenti rappresentano quindi il segmento operativo della politica dell'Amministrazione e rispondono funzionalmente al Ministro Essi sono:

- Dipartimento per gli affari interni e territoriali
- Dipartimento della pubblica sicurezza
- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
- Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
- Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

Gli Uffici permanenti di diretta collaborazione sono:

- Capo di Gabinetto
- Capo Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari
- Vice Capo Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari

Gli Uffici dirigenziali generali, attualmente, risultano così ripartiti nell'ambito dei 5 Dipartimenti:

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

- Vice Capo Dipartimento con Funzioni Vicarie
- Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie locali
- Direzione Centrale dei Servizi Elettorali;
- *Direzione Centrale della Finanza Locale**
- Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Dipartimento delle Libertà Civili e dell'Immigrazione, suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

- Vice Capo Dipartimento con Funzioni Vicarie
- Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
- Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo
- Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
- Direzione Centrale degli Affari dei Culti
- Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto
- Direzione Centrale per gli Affari Generali e per la Gestione delle Risorse Finanziarie e Strumentali

Dipartimento della Pubblica Sicurezza (**Polizia di Stato**), suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

- Vice Direttore Generale per l'Espletamento delle Funzioni Vicarie
- Vice Direttore Generale per le Attività di Coordinamento e di Pianificazione
- Capo della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Capo dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia
- Direzione Centrale della Polizia Criminale;
- Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato;
- Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere;
- Direzione Centrale per le Risorse Umane;
- Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
- *Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria*;*

- Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale
- Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato
- Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato
- Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione

Non sono stati computati gli Uffici affidati ai soli dirigenti generali della Polizia di Stato o delle altre Forze di Polizia.

- **Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**, suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

  - Direttore Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile
  - Direttore Centrale per le Risorse Umane
  - *Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie**
  - Direttore Centrale per gli Affari Generali
  - Ufficio Centrale Ispettivo

Non sono stati computati gli Uffici affidati ai soli dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

- **Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie**, suddiviso nelle seguenti Direzioni Centrali e Uffici equiparati:

  - Vice Capo Dipartimento con Funzioni Vicarie
  - Direzione Centrale per le Risorse Umane
  - *Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali**

Fa, altresì, capo al Dipartimento l'Ispettorato Generale di Amministrazione - IGA.
Dal Dipartimento dipendeva la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno – SSAI che è stata soppressa dall'art. 21 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114.
** Agli uffici in corsivo sono preposti dirigenti dell'Area 1 di prima fascia*
TOTALE UFFICI: 44
Le strutture territoriali

A livello territoriale il Ministero, in ragione dei rilevanti compiti ad esso affidati, è dotato di una composita articolazione, così connotata:
- n. 103 Prefetture-UTG, presenti in ciascuna Provincia e rette da un Prefetto che rappresenta il Governo sul territorio; il Prefetto del capoluogo di Regione è anche Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali.

Allegato 2

SPESA COMPLESSIVA DEI POSTI IN ORGANICO DEI PREFETTI CALCOLATA SUL COSTO MEDIO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA'
RIDUZIONE UFFICI DI LIVELLO GENERALE

QUALIFICA	COSTO MEDIO UNITARIO PRO-CAPITE	POSTI DI PREFETTO DA RIDURRE IN CONSEGUENZA DEL TAGLIO APPLICATO SUL 20% DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO GENERALE	RISPARMIO CONSEGUITO
PREFETTO (da dotazione organica)	€ 221.075,96	8	€ 1.768.607,68
Prefetti (a disposizione)	€ 199.322,74	21	€ 4.185.777,54
		Totale	€ 5.954.385,22

I RISPARMI SONO CALCOLATI SULLA BASE DEL COSTO MEDIO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA' EX D.P.R 4 MAGGIO 2018, N.66

Allegato 3

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
Ufficio II - Ordinamenti retributivi del personale ed esecuzione dei giudicati contabili

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNUO LORDO PER 13 MENSILITA' DELLA CARRIERA PREFETTIZIA D.P.R. N. 66/2018
ACCORDO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 SOTTOSCRITTO IL 12/04/2018
DECORRENZA 01/01/2018
PREFETTI DA DOTAZIONE ORGANICA

QUALIFICA	FASCE	STIPENDIO TABELLARE comprensivo della 13^	INDENNITA' LEGGE N. 121/81 rivalutata dal 01/01/2010 comprensivo di 13^	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (parte fissa e variabile) comprensivo di 13^	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (acconto) comprensivo di 13^ 90% della retribuzione di risultato fondo anno 2009	TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO	ONERI STATO	TOTALE COSTO	COSTO MEDIO
PREFETTO	A Part. Rilev.	99.015,34	16.392,78	41.758,99	11.763,90	168.931,01	63.236,42	232.167,43	221.075,96
	A	99.015,34	16.392,78	37.967,65	11.763,90	165.139,67	61.781,31	226.920,98	
	B Part.Rilev.	99.015,34	16.392,78	36.140,07	10.163,70	161.711,89	60.556,62	222.268,51	
	B	99.015,34	16.392,78	32.858,61	10.163,70	158.430,43	59.297,19	217.727,62	
	C	99.015,34	16.392,78	26.503,54	8.175,60	150.087,26	56.208,01	206.295,27	

PREFETTI A DISPOSIZIONE

QUALIFICA	FASCE	STIPENDIO TABELLARE comprensivo della 13^	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (parte fissa e variabile) comprensivo di 13^	RETRIBUZIONE DI RISULTATO (acconto) comprensivo di 13^ 90% della retribuzione di risultato fondo anno 2009	TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO	ONERI STATO	TOTALE COSTO	COSTO MEDIO
PREFETTO	A Part. Rilev.	99.015,34	41.758,99	11.763,90	152.538,23	57.875,98	210.414,21	199.322,74
	A	99.015,34	37.967,65	11.763,90	148.746,89	56.420,87	205.167,76	
	B Part.Rilev.	99.015,34	36.140,07	10.163,70	145.319,11	55.196,18	200.515,29	
	B	99.015,34	32.858,61	10.163,70	142.037,65	53.936,75	195.974,40	
	C	99.015,34	26.503,54	8.175,60	133.694,48	50.847,57	184.542,05	

Articolo 35
(Norme in materia di pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia)
La disposizione assicura il pagamento, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 e anche in deroga alle limitazioni legali vigenti, dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in vista dell'obiettivo di garantire la stabilità, continuità ed efficienza della funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
In virtù dell'esplicita statuizione del primo comma, secondo cui il pagamento dei compensi avviene "nei limiti dello stanziamento già esistente in bilancio", la norma è dotata ex se di idonea copertura finanziaria, tenuto altresì conto di quanto disposto dal secondo comma, ai sensi del quale il pagamento dei suddetti compensi, nelle more dell'adozione del decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 43, tredicesimo comma della legge n. 121/1981, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario 2017.

Articolo 36
(Incremento richiami personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)
La presente norma è volta ad incrementare i tetti di spesa fissati dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 per l'impiego del personale volontario a cui, in ragione dei giorni o delle ore lavorate, viene corrisposta una retribuzione commisurata a quella del personale di ruolo.
Il comma 1 incrementa, pertanto, il programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" del Ministero dell'interno dell'importo di euro 5,9 milioni per l'anno 2019 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2020.
In virtù di tale incremento, si dispone, al comma 2, che l'autorizzazione annuale di spesa per la retribuzione del personale volontario, iscritta in bilancio ai cap. 1802 e 1822 del citato programma, sia pari a euro 20.952.678 per l'anno 2019 e a euro 20.052.678 a decorrere dall'anno 2020.
Il predetto importo tiene conto degli oneri retributivi, di natura fissa ed accessoria spettanti al predetto personale per i giorni o le ore lavorate (commisurati alla retribuzione spettante al personale di ruolo con qualifica di vigile del fuoco), nonché dei correlati oneri previdenziali ed erariali a carico dello Stato.
Il comma 3 indica la copertura finanziaria dell'iniziativa legislativa, che determina oneri ai commi 1 e 3, pari a 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Articolo 37
(Ulteriori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)
La norma prevede, al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia, nel quale confluiscono le risorse già autorizzate dall'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e non utilizzate ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 124/2015, alle quali si aggiunge, inoltre, una quota pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 dei risparmi di spesa accertati, di parte corrente, di natura permanente, di cui all'art.4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modifiche.
Si segnala che la predetta quota dei risparmi di spesa accertati di cui all'art.4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modifiche, risultano disponibili sul capitolo 1153 del Ministero della Difesa.

La quantificazione del predetto fondo tiene conto che le risorse disponibili di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse già affluite ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono al momento pari ad euro 30.120.313 iscritte nel conto dei residui, euro 15.089.182 per il 2018 ed euro 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019, a cui si aggiungono i 5 milioni di euro a decorrere dal 2018 di cui all'art.4, comma 1, lettere c) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modifiche. Le predette risorse di 30.120.313 in conto residui, di 15.089.182 per il 2018 e di 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019 sono comprensive di quelle che saranno impiegate per la copertura degli oneri previsti per l'attuazione dello schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 6 luglio 2018, attualmente all'esame delle Commissioni riunite I e IV del Senato e della Camera dei Deputati per i prescritti pareri (A.G. n. 35), in vista dell'approvazione in via definitiva entro il termine del 5 ottobre 2018.

Articolo 38
(Razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati).
Gli interventi sub 1 e 2 sono di natura ordinamentale ed insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Le disposizioni sub 3 apportano diverse modifiche all'attuale formulazione dell'art. 48 del Codice antimafia, in particolare con riferimento alla gestione e destinazione dei beni confiscati.
La lettera a) reca disposizioni meramente ordinamentali, insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.**
Il disposto recato dalla lettera b) non implica l'esigenza di copertura finanziaria, ma reca una parziale rimodulazione delle finalità cui l'Agenzia può destinare il reddito ricavato dai beni ex art. 48, comma 3, lett. b, del codice antimafia: si prevede che una quota non superiore al 30% possa essere destinata ad incrementare i fondi per la contrattazione integrativa relativi al proprio personale al fine di valorizzare l'impegno del personale e incrementare l'orientamento al miglioramento costante dell'efficienza, fissando comunque un tetto massimo all'incremento individuale che non può superare il 15 % della componente variabile della retribuzione accessoria in godimento**.** Si tratta di risorse a carattere non permanente la cui misura annua verrà definita nei limiti prescritti dalla norma con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia e che saranno erogati, secondo i criteri e le modalità definiti in sede di contrattazione integrativa riferita all'anno in cui le somme affluiscono al bilancio dell'Agenzia. Il valore di tale intervento non risulta predeterminabile in quanto il totale può variare negli anni in ragione di diversificate contingenze. Al solo scopo di fornire un'indicazione di consistenza, si segnala che le autorizzazioni ex art.48, comma 3, lett. b, hanno riguardato sinora: il II semestre 2016 per € 189.686,30 e il 2017 per € 340.814,19. In entrambi i casi l'Agenzia è in attesa della prevista riassegnazione e non sono conseguentemente in corso progetti a valere sulle somme relative: ne deriva che il decremento di fondi - che risulta, allo stato, esclusivamente "virtuale" - sarà agevolmente sostenuto modulando i futuri progetti in base alle somme effettivamente disponibili.
La previsione di cui alla lettera c) ha la finalità di meglio dettagliare procedure già esistenti. In quanto tale ha natura ordinamentale, insuscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La lettera d) introduce una razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, intese a favorire l'esito positivo delle procedure di vendita, superando le criticità finora riscontrate, attraverso, tra l'altro, la semplificazione degli obblighi di pubblicazione relativi all'avviso di vendita e l'ampliamento della platea dei possibili acquirenti. Viene previsto che per gli immobili di valore superiore a 400.000 Euro, limite desumibile dall'art. 1, comma 436, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, l'applicazione delle ordinarie procedure stabilite dalle norme di contabilità generale dello Stato.
Altra norma che non necessita di copertura ma di cui risulta arduo quantificare l'impatto è quella recata dalla lett. e), che tuttavia si rende necessaria al fine di consolidare la proprietà quando i beni risultano confiscati pro quota, circostanza che li rende spesso indestinabili o inutilizzabili.
Analogamente non risulta agevole quantificare i possibili effetti della norma recata dalla lettera f) nella parte in cui prevede la riassegnazione all'Agenzia del 20% delle vendite ex comma 5 dell'art. 48 (riformulato dalla lett. d) del presente articolo).
Un calcolo orientativo dovrebbe escludere gli immobili che devono essere venduti per il ristoro dei terzi creditori in buona fede e quelli necessari al risarcimento alle vittime dei reati sottesi e focalizzarsi sugli immobili che sono stati portati in Conferenza di Servizi senza ricevere alcuna manifestazione di interesse. Rileva tuttavia che parte di tali immobili potrebbero essere assegnati ex art. 48, comma 3, lett. c-bis, del codice antimafia e che l'effettivo ricavato dalla vendita risentirebbe della presenza di quote significative di immobili scarsamente appetibili, di ritocchi di stima dovuti al decorso del tempo e di realizzi per corrispettivi inferiori alla stima.
L'insieme di tali fattori portano a ritenere plausibile che il 20% da riassegnare all'Agenzia possa di fatto corrispondere al 5% del valore dei beni astrattamente vendibili stimato in sede di conferenza di servizi.
Nel ribadire che trattasi di proiezioni assolutamente orientative che scontano anche la circostanza che nessun immobile sia stato finora alienato a titolo oneroso, giova specificare che anche tale norma non richiede copertura finanziaria ed è destinata ad accrescere l'entità delle entrate erariali.

Articolo 39
***(Disposizioni in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia*)**
La disposizione sub 1 prevede che in presenza di determinate condizioni l'Agenzia possa avvalersi di sedi secondarie in numero non superiore a 4, e comunque nei limiti delle risorse ordinariamente iscritte al bilancio dell'Agenzia; la situazione prevista ricalca quella attuale legittimata dal permanere, oltre alla sede di Reggio Calabria, di 3 sedi istituite prima dell'entrata in vigore della legge 161/2017, e temporaneamente salvaguardate dall'art. 1, comma 292, della legge n. 205/2017. Si tratta di un intervento ritenuto essenziale per garantire la miglior operatività dell'Agenzia.
Al riguardo sono stati calcolati i costi relativi alle attuali 4 sedi secondarie (Reggio Calabria, Palermo, Napoli e Milano) sostenuti nel triennio 2015-2017 per utenze, pulizia, spese postali, oneri condominiali, assicurazione immobili e mezzi, manutenzioni di locali, impianti, mobili e apparati, imposte ecc.; nella tabella seguente sono indicati le somme relative:

Sedi	**2015**	**2016**	**2017**
NAPOLI	€ 5.401,73	€ 6.338,16	€ 7.054,24
MILANO	€ 23.372,59	€ 14.365,75	€ 9.762,79
PALERMO	€ 24.217,93	€ 20.375,27	€ 24.251,72
REGGIO C.	€ 59.358,15	€ 48.353,96	€ 44.097,26
TOT	**€ 112.350,40**	**€ 89.433,14**	**€ 85.166,01**

L'intervento non necessita di copertura finanziaria, in quanto gli oneri saranno integralmente sostenuti con gli stanziamenti ordinari, come sinora avvenuto.

In stretta correlazione con quanto sopra, la disposizione di cui al comma 2, lett. a), n. 1, individua la procedura per l'istituzione delle sedi secondarie, richiamando i limiti del numero non superiore a quattro e quello della copertura dei costi a valere sulle risorse ordinariamente iscritte al bilancio dell'Agenzia**.**

Si tratta di intervento di carattere ordinamentale, insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Parimenti si attesta per quanto concerne gli interventi ddi cui al comma 2, lett. a), n.2 e lett. b), necessari per lo snellimento di attività con termini perentori.

Le disposizioni di cui al comma 3 intervengono sull'articolo 113-bis del Codice antimafia e si pongono come strumento cardine del potenziamento e del diverso passo che deve connotare l'agenzia nel reclutamento di personale di elevata professionalità e competenze specifiche.

La norma necessita di copertura in relazione a quanto previsto alla lett c), cpv 4-bis e 4-ter.

Alla lettera b) del medesimo comma 3 si prevede l'assunzione di n. 70 unità di personale non dirigenziale mediante procedure selettive pubbliche in funzione del reclutamento di personale di elevata professionalità particolarmente in settori in cui le necessarie competenze specialistiche risultano difficilmente reperibili nelle pubbliche amministrazioni: conseguentemente, si è ipotizzato che il personale da assumere sia da inquadrare nell'area III, fascia economica F1, del personale non dirigente del comparto Funzioni Centrali.

La quantificazione della maggior spesa è stata effettuata tenendo in considerazione il trattamento economico fisso attualmente previsto, per il personale non dirigente, dal nuovo CCNL Comparto Funzioni Centrali – triennio economico 2016-2018 nonché la misura dell'indennità di amministrazione prevista per il personale del Ministero della Giustizia.

Per quanto concerne il trattamento economico accessorio, è stata considerata, in linea con quanto stabilito nel Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, tuttora in itinere e già debitamente bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, una quota media unitaria annua pari a 6.000,00 euro, a titolo di Fondo Risorse decentrate.

Pertanto, il costo annuo per l'assunzione di 70 unità di personale non dirigente è pari ad euro 3.399.612,20 al lordo degli oneri a carico dello Stato, come specificato nella tabella che segue:

Calcolo costo annuo - Area 3 F1

Nr unità	**Stipendio tabellare per 13 mesi**	**Indennità di amministrazione (*)**	**FUA MEDIO (come previsto dal Regolamento ANBSC)**	**TOTALE al netto oneri Stato**	**oneri stato**	**costo unitario annuo al lordo degli oneri a carico dello stato**	**costo complessivo annuo al lordo degli oneri a carico dello Stato**
70	€ 24.149,43	€ 5.192,88	€ 6.000,00	€ 35.342,31	€ 13.223,58	€ 48.565,89	€ 3.399.612,20

(*) La misura indicata è quella prevista per il corrispondente personale in servizio presso il Ministero della Giustizia.

È stato inoltre stimato il costo presunto della procedura concorsuale, includente prove pre-selettive, scritti e orali e previsione di partecipazione sulla media degli ultimi concorso del Ministero

dell'Interno, ipotizzando lo svolgimento di prova preselettiva con locazione di n. 3 padiglioni per complessivi 6 turni e prove scritte svolte su due giorni con locazione di una sala.

Fornitura banca dati di test a risposta multipla: n. 8 questionari, ciascuno di n. 90 domande da sottoporre ai candidati suddivisi in turni di tre giorni per una stampa totale di n. 54.000 copie	€ 50.000
Affitto locali per prove preselettive	€ 200.000
Affitto locali per prove scritte	€ 40.000
Schermatura locali prove scritte	€ 3.000
Interpretariato dei segni	€ 1.000
Vigilanza prove preselettive circa 150 unità di personale	€ 6.500
Vigilanza prove scritte (impegno prev. n. 150 unità di personale)	€ 5.500
Corresponsione gettoni di presenza della Commissione esaminatrice	€ 4.000
Spesa di cancelleria per concorso	€ 500
Spese di facchinaggio	€ 1.500
Pagamento contributi ANAC	€ 285
TOTALE	**€ 312.285**

Per quanto concerne la lett. c), cpv "4-bis" e, segnatamente, l'attribuzione dell'indennità di amministrazione nella misura di quella prevista per il personale in servizio presso il Ministero della Giustizia, è stato quantificato il maggior onere relativamente al personale calcolato sottraendo dalla dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale le 70 unità da assumere con procedure selettive pubbliche, per le quali vale il calcolo più sopra esposto, e, non essendo predeterminata la provenienza del citato personale, assumendo convenzionalmente come indennità in godimento quella del personale in servizio presso il Ministero dell'Interno.
Pertanto, il maggior onere è pari alla differenza tra l'indennità di amministrazione attualmente in godimento e quella da attribuire (Ministero della Giustizia), rapportata al numero di unità di personale interessato, è pari ad euro 301.918,65 al lordo degli oneri a carico dello Stato come di seguito indicato:

AREA/Fascia retributiva	Nr. unità	Indennità Amministrazione attuale (Ministero Interno)	Indennità Amministrazione prevista (Ministero Giustizia)	Maggior onere annuo unitario	Maggior onere annuo unitario al lordo oneri a carico dello stato	MAGGIOR ONERE COMPLESSIVO AL LORDO ONERI STATO
AREA III - F3	64	**€ 3.370,44**	**€ 5.570,00**	€ 2.199,56	€ 3.043,75	€ 194.800,07
AREA II - F3	47	**€ 2.811,12**	**€ 4.458,12**	€ 1.647,00	€ 2.279,12	€ 107.118,57
	111					**€ 301.918,65**

Per quanto concerne la lett.c), cpv "4-*ter*", si tratta di una stabilizzazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 291, legge 205/2017 che ha operato ad invarianza di spesa.

Art. 40
(Deroga alle regole sul contenimento della spesa degli enti pubblici e disposizioni abrogative)

La disposizione mira a risolvere la peculiare criticità indotta dalla circostanza che alcune norme di spending review abbiano, negli anni scorsi, operato tagli lineari su alcuni capitoli di particolare rilievo (formazione del personale, manutenzioni straordinarie ed ordinarie, collaborazioni, consulenze, missioni), prendendo a riferimento le somme in bilancio o le spese a carico di determinati capitoli negli anni 2009/2011.
Benché l'Agenzia in quegli anni muovesse i suoi primi passi e nonostante il fatto che per un ente di recente istituzione tale operazione dovesse tener conto dei costi di start up, non misurabili aprioristicamente nei primi anni di funzionamento di un Ente, i tagli sono stati applicati in maniera drastica, incidendo su capitoli che nell'anno di riferimento non esistevano o su cui non era stata ancora appostata o spesa alcuna somma, con il risultato che, operando i tagli su valori pari a zero, è stata cristallizzata per il futuro una possibilità di spesa nulla. Questa è, a tutt'oggi, la capacità di spesa su quei capitoli, nonostante le norme impegnino o autorizzino l'Agenzia a svolgere attività che su quei capitoli sarebbero finanziabili.
A titolo esemplificativo le attività dell'Agenzia comportano spostamenti dei dirigenti e del personale che non si limitano alle attività ispettive ma comprendono la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo e a convegni e nonostante un drastico contenimento, lo svolgimento di attività frontali in ausilio dell'A.G., presenza agli sgomberi di immobili ecc.: in ragione di ciò, nonostante un drastico contenimento le spese annue per missioni sono state nel triennio 2015/2017 di circa 42.000, 30.000 e 34.000.
Peculiare è poi la situazione di un ente che deve preferenzialmente stabilire le sue sedi in beni confiscati ma al quale - pur disponendo di immobili gratuitamente impiegabili e delle risorse necessarie per renderli funzionali allo scopo - è preclusa la possibilità di provvedere ad adeguamenti normalmente necessari in ragione non solo dello stato di deterioramento che connota detti beni al momento in cui la confisca diventa definitiva, ma anche dell'esigenza di convertirli all'uso pubblico: si tratta di spese che vanno al di là di quelle previste per la sicurezza sui luoghi di lavoro, precluse per l'inadeguatezza del limite di spesa fissato all'1% del valore del bene sia per le manutenzioni ordinarie che per quelle straordinarie.
Negli anni ciò ha portato ad un contenimento estremo delle manutenzioni dei locali in uso e tale condizione ha inibito prospettive di sviluppo dell'attività.
A seguito dell'entrata in vigore della legge 161/2017 che ha spostato la sede principale a Roma e incrementato la dotazione organica si è posto il problema della nuova sede. Per i costi di adeguamento per il bene preliminarmente individuato per collocazione ottimale, dimensione e prestigio della struttura sono stati preventivamente stimati dal competente Provveditorato OO.PP. in 3 milioni di Euro ampiamente superiore al tetto stabilito in rapporto al valore.
La sede di Napoli – storico immobile di proprietà del Demanio – necessita di urgenti interventi e lavori sono necessari anche a Palermo.
Per la sede di Milano si rendono necessari lavori di ristrutturazione e la necessità di impiegare alcune ulteriori unità di personale per svolgere l'incrementata attività sul territorio ha portato all'individuazione di un bene confiscato che dovrà essere adeguato.
La sede di Reggio Calabria, in comodato dal comune capoluogo, potrebbe essere spostata in un bene confiscato più idoneo che necessita di interventi non radicali che tuttavia non potrebbero rientrare nel ricordato tetto di spesa.
A inizio 2018 l'esigenza finanziaria poteva essere stimata in poco più di 3,700 milioni di Euro (compresa l'ipotizzata nuova sede romana); in bilancio è stata complessivamente stanziata la somma complessiva di euro 161.500, prevedendo solo interventi minimali, non satisfattivi delle reali esigenze e privi di proiezione prospettica.
La norma derogatoria non necessita di incremento degli stanziamenti ordinari anche in ragione della possibilità di utilizzare l'elevato avanzo di amministrazione accumulato negli anni anche a seguito della drastica applicazione dei limiti già ricordati**:** si prevede peraltro che la deroga cessi dal quarto esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica, ritenendo tale lasso temporale idoneo a superare la fase di start up e consentire una più corretta quantificazione delle

pertinenti esigenze e che allo scadere della deroga, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia vengono stabiliti i criteri specifici per l'applicazione delle norme derogate sulla base della spesa storica consolidata nel corso dell'ultimo triennio.
Parallelamente si segnala che l'Agenzia versa in atto al bilancio dello Stato l'importo complessivo annuo di 66.193,63 euro in applicazione delle citate norme di contenimento.
La norma reca, altresì, per esigenze di coordinamento, l'abrogazione di alcune norme in conseguenza delle modifiche apportate dal decreto. Essa, pertanto, non è suscettibile di introdurre nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 41
(Copertura finanziaria)

Art. 42
(Entrata in vigore)
La disposizione fissa l'entrata in vigore del provvedimento.